

V.G. n. 2877/2022

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice dr.ssa Angela Randazzo,

pronunciando sull'istanza *ex art. 7*, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021, proposta in data 3 maggio

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

premessi che:

- con il ricorso *ex art. 7*, d.l. n. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021, depositato in data 3 maggio 2022, la società istante ha chiesto la conferma delle misure protettive del patrimonio necessarie a condurre a termine le trattative, limitatamente ai creditori appartenenti alle seguenti categorie: (i) Banche; (ii) Società di Leasing; (iii) Erario e (iv) Enti previdenziali, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni tensionarie finanziarie che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'impresa;

- il Tribunale, accertato che il ricorso è stato presentato lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive e dell'accettazione dell'Esperto nominato dalla commissione di cui all'art. 3, comma 6, d.l. cit., e verificato che al ricorso è stata allegata la documentazione richiesta dal secondo comma dell'art. 7 d.l. cit., con decreto emesso entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, ha fissato udienza per il giorno 17 maggio 2022;

- con note depositate in data 12 e 13 maggio 2022 la società ricorrente ha dato prova dell'avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i creditori nei cui

confronti ha richiesto la conferma delle misure protettive, nonché ai primi dieci creditori di cui all'elenco *ex art. 7, secondo comma, lett. c)*, d.l. cit.;

- nessuno dei creditori si è opposto all'accoglimento della domanda;

osservato che:

- all'udienza del 17 maggio 2022 sono comparsi, oltre alla parte ricorrente ed all'Esperto, l'Inps e l'avv. [redacted] cui il ceto bancario e le società di leasing hanno manifestato, seppur informalmente, gradimento ad essere rappresentante;

- l'esperto, dott. [redacted] ha espresso parere favorevole alla conferma delle misure protettive; ha dato atto che, rispetto alla situazione economica patrimoniale depositata al 28.2.2022, *«al 31.3.2022 si riscontra un andamento migliorativo della società sia in termini di volume di fatturato che di redditività. In particolare, il fatturato consuntivo al 31.3.2022 è di 1895 milioni contro 1478 milioni al 28.2.2022, con un margine operativo lordo di circa 478 migliaia di euro rispetto ai 135 migliaia di euro previsti a budget»*; a domanda del giudice, se la società ricorrente, attraverso il procedimento previsto dal d.l. n. 118/2021, possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento, ha affermato che se il trend di redditività si confermerà *«con un dovuto riposizionamento delle scadenze attualmente in essere, la società sarà in grado di adempiere alle proprie esposizioni debitorie»*; inoltre, ha precisato che le interlocuzioni sono state avviate con il ceto bancario e con la società di Leasing e che solo la società [redacted] ha palesato la volontà di non sedersi al tavolo delle trattative; infine, ha dato conto dell'esame condotto sul test pratico di cui al Decreto dirigenziale direttore generale degli affari interni 28 settembre 2021 che la ricorrente aveva già autonomamente eseguito;

- la difesa della ricorrente, alla luce della relazione dell'esperto nonché di quanto espresso dagli altri soggetti intervenuti, ha rinnovato le proprie richieste e nello specifico ha indicato in giorni 120 la durata necessaria delle misure protettive richieste;

considerato che:

- sotto il profilo soggettivo, la conferma delle misure protettive è concedibile in favore di soggetto in stato di c.d. precrisi, crisi (come definita dall'art. 2 C.C.I.I.) o d'insolvenza "reversibile", dunque non anche dell'insolvente *tout court*;

- nei confronti della società non sono pendenti procedure esecutive o cautelari, né sono stati notificati alla stessa decreti ingiuntivi o titoli esecutivi;

- sulla base delle informazioni a disposizione e del parere dell'Esperto, risulta che la società ricorrente, attraverso il procedimento previsto dal d.l. 118/2021, possa ragionevolmente perseguire il proprio risanamento e che vi siano margini per lo svolgimento di trattative con i creditori volte al raggiungimento di un accordo funzionale a detto risanamento;

- i creditori intervenuti hanno confermato l'avvio delle trattative con il ricorrente, ad eccezione di _____ ;

- in sede di conferma delle misure protettive richieste, al giudice sia richiesto di vagliare esclusivamente la sussistenza della disponibilità dei soggetti interessati a intraprendere una trattativa per la composizione negoziale della crisi, mentre non sia necessario vagliare l'effettiva probabilità che un tale accordo sia raggiunto, atteso che, ai sensi dell'art. 7, sesto comma, d.l. 118/2021, sentite le parti interessate, è sempre consentita la revoca delle misure ovvero abbreviarne durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti;

- che l'allegata indisponibilità della società _____, di cui peraltro non si conoscono le ragioni, non può escludere in radice la perseguibilità delle trattative per la composizione negoziale della crisi, in ragione dell'ampia disponibilità rappresentata dal ceto bancario, nei cui confronti la società ricorrente, ha ragioni di maggiore tensione finanziaria;

osservato, pertanto che, alla luce di tali elementi di fatto, la situazione della società, allo stato, è qualificabile in termini, quanto meno, di probabile insolvenza, e che le misure protettive di cui la società ricorrente ha chiesto la conferma risultano strumentali al buon esito delle trattative con i creditori, tenuto conto che le iniziative individuali dei creditori verosimilmente precluderebbero l'attuazione del piano di risanamento ipotizzato;

valutato che la durata di 120 giorni richiesta sia proporzionata alla luce della complessità dell'attività da svolgersi e dall'assenza di pregiudizi particolari a carico dei creditori;

p.q.m.

visti agli artt. 6 e 7 d.l. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021

conferma le misure protettive richieste previste dall'art. 6 d.l. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021, limitatamente ai creditori appartenenti alle seguenti categorie: (i) Banche; (ii) Società di Leasing; (iii) Erario e (iv) Enti Previdenziali, individuati in atti, che non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, iniziare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui all'art. 5, comma 1, d.l. 118/2021, conv. in l. n. 147/2021;

stabilisce la durata delle misure protettive richieste – già efficaci a decorrere dal giorno di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione delle stesse –nella misura massima di centoventi giorni;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente a questo giudicante ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle misure di protezione o l'abbreviazione della loro durata;

manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Bergamo, 25 maggio 2022

Il giudice

dr.ssa Angela Randazzo